

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Equa riparazione per irragionevole durata: procedimento di cognizione ed esecuzione vanno considerati unitariamente o separatamente?

Ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata, il procedimento di cognizione e quello di esecuzione devono essere considerati unitariamente o separatamente in base alla condotta di parte, allo scopo di preservare la certezza delle situazioni giuridiche e di evitarne l'esercizio abusivo. Pertanto, ove si sia attivata per l'esecuzione nel termine di sei mesi dalla definizione del Procedimento di cognizione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4, la parte può esigere la valutazione unitaria dei procedimenti, finalisticamente considerati come unicum, mentre, ove abbia lasciato spirare quel termine, essa non può più far valere l'irragionevole durata del procedimento di cognizione, essendovi soluzione di continuità rispetto al successivo procedimento di esecuzione. In particolare, a seconda della condotta delle parti, il procedimento presupposto può essere considerato unitariamente o separabile in fasi: se la parte lascia decorrere un termine rilevante - che va commisurato in quello di sei mesi, previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 - dal momento oltre il quale un procedimento diviene irrevocabile per il diritto interno, la stessa non può poi far valere la ingiustificata durata (anche) di quel procedimento; se invece detta parte si attiva prima dello spirare di quel termine, al fine di procedere all'esecuzione, allora non si forma la sopra indicata soluzione di continuità nel procedimento finalisticamente considerato come un unicum e dunque può procedersi alla valutazione unitaria dello stesso ai fini della delibazione della sua complessiva ingiustificata durata: in tale ipotesi dunque deve ritenersi che riprenda vigore la decadenza prevista dall'art. 4 della legge, con la conseguenza della perdita del diritto di far valere l'eventuale durata non ragionevole del procedimento di cognizione. Ciò posto, nella specie al fine di poter invocare il principio di "unicità" tra fase cognitiva e fase esecutiva, nel termine semestrale di decadenza, decorrente dalla irrevocabilità del decreto di liquidazione dell'indennizzo, deve essere notificato l'atto di pignoramento.

NDR: in senso conforme si veda Cass. Sez. U. n. 9142/2016, n. 229/2017 e n. 25179/2015.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 28.2.2018, n. 4673

...omissis...

Ritenuto in fatto

dddddd nei confronti del Ministero della Giustizia, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale asseritamente sofferto a causa della "non ragionevole" durata di un procedimento di equa

riparazione, iniziato presso la Corte d'Appello di Roma il 6 giugno 2007 e definito in quella fase con rigetto e poi, in revoca del precedente provvedimento, con l'accoglimento della domanda, tramite decreto depositato il 13/2/13 e notificato all'amministrazione debitrice il 26/4/13, seguito, per il mancato adempimento dell'amministrazione obbligata, da una procedura esecutiva, iniziata presso il Tribunale di Roma con atto di pignoramento nei confronti della debitrice e conclusasi con l'assegnazione delle somme dovute, disposta con ordinanze depositate il 16 marzo 2015 e passate in giudicato il 6 aprile 2015, per difetto d'impugnazione nel termine previsto dall'art. 617 c.p.c.. Il consigliere designato della corte d'appello di Perugia, con Decreto n. 1542 del 2015, depositato il 1 ottobre 2015, contemporaneamente rigettava e dichiarava inammissibile il ricorso per equa riparazione, ritenendo che nel caso esaminato non fosse possibile cumulare la fase di cognizione del procedimento presupposto con quella di esecuzione.

In particolare, la domanda veniva considerata tardiva quanto al procedimento di cognizione e infondata quanto a quello di esecuzione, svoltosi in limiti temporali (circa quattro mesi) piuttosto ristretti.

Avverso il detto decreto *ddddd*roponevano opposizione, con ricorso depositato il 31.10.2015, facendo leva, tra l'altro, su due decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e su quella della Corte Suprema di Cassazione n. 6312/2014, al fine di affermare la continuità tra la fase di cognizione e di quella esecutiva, anche nell'ottica della determinazione del decorso del termine di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 e succ. modd..

L'adita corte, con decreto del 3.3.2016, rigettava l'opposizione sulla base, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni: 1) la fase dell'esecuzione forzata era stata promossa in epoca successiva alla maturazione del termine semestrale di decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, rispetto alla data della conclusione del giudizio di cognizione, questione che involgeva anche l'eventuale computo del periodo intermedio tra la definizione della fase di cognizione e l'inizio di quella esecutiva; 2) si prospettava come irragionevole far coincidere il termine semestrale di decadenza dalla proposizione del ricorso per equa riparazione con l'assegnazione delle somme e, fermo il principio dell'unicità delle fasi di cognizione ed esecuzione, consentire che l'unico termine realmente operante in epoca anteriore alla definizione del procedimento esecutivo fosse quello di prescrizione dell'azione.

Avverso il predetto decreto hanno proposto ricorso per cassazione *omissis*, sulla base di un unico motivo.

Ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia. In prossimità dell'udienza camerale, i ricorrenti hanno depositato memoria difensiva.

Considerato in diritto

1. Con l'unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 4.

In particolare, sostiene che occorra altresì considerare il termine (introdotto dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14) di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, nel corso del quale il danneggiato non può notificare l'atto di precetto, e che, in ogni caso, tra il momento in cui il decreto è diventato irrevocabile e la notifica, dapprima, del titolo esecutivo e, poi, dell'atto di precetto non sarebbero decorsi sei mesi.

1.1. Il motivo è, per quanto di ragione, fondato.

La decisione di rigetto si fonda sulla rilevata esistenza di una soluzione di continuità (superamento del termine semestrale) tra la fase di cognizione e quella esecutiva e, quanto a quest'ultima, sulla esiguità (circa 4 mesi) dell'eccedenza rispetto alla ragionevole durata (con conseguente non configurabilità di un pregiudizio non patrimoniale significativo).

La prima doglianza è destituita di fondamento, atteso che il termine di 120 giorni si riferisce alla impossibilità di instaurare la procedura esecutiva con riferimento al provvedimento esecutivo; viceversa, il termine di sei mesi entro cui va instaurata, ai fini della unicità delle due fasi - di cognizione e di esecuzione -, la stessa procedura inizia a decorrere dalla definitività (irrevocabilità/passaggio in giudicato) del provvedimento che ha riconosciuto l'indennizzo.

In particolare, la disposizione dettata dal D.L. n. 669 del 1996, art. 14, conv. con L. n. 30 del 1997 (anche alla luce della modifica apportata al suo testo dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 3, conv. con L. n. 326 del 2003), deve essere interpretata nel senso che la parte, a favore della quale sia stata pronunciata condanna al pagamento di una somma di denaro, non può dare inizio all'esecuzione forzata, nè può minacciarla mediante la notifica del precetto, se prima non abbia notificato il titolo esecutivo e dalla notifica di questo non sia decorso il termine dilatorio stabilito dalla norma (ora 120 giorni come previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 147).

Tuttavia, tale termine (peraltro, riferito alla PA e non ad un processo pendente) è ricompreso in quello di 6 mesi e 5 gg. dalla esecutività del decreto di liquidazione del compenso, entro il quale la PA sarebbe tenuta a pagare. Qualora, invece, per inerzia del creditore, il primo termine dovesse slittare in avanti a causa della tardiva notifica del titolo esecutivo, ciò non potrebbe che gravare a carico del medesimo. Se, invece, si volesse valutare il detto arco temporale nella quantificazione complessiva del ritardo ascrivibile al sistema giudiziario, ugualmente lo stesso non potrebbe essere considerato, in quanto rappresenterebbe un periodo sottratto al potere organizzativo dell'Amministrazione giudiziaria (a tal punto che non è neppure pendente un processo).

In ogni caso, nella fattispecie in esame, la notifica del titolo esecutivo è avvenuta in data 26.4.2013, con la conseguenza che il termine di 120 giorni è scaduto il 24.8.2013 e, dunque, ancor prima della irrevocabilità decreto della corte d'appello, realizzatasi (v. postea) in data 30.3.2014.

1.2. La questione della necessità di scomputare i "tempi morti" e, in particolare, l'intervallo temporale intercorso dal deposito della decisione definitiva e la proposizione dell'azione esecutiva, sollevata dal Ministero, in realtà, esula dalla ratio decidendi.

1.3. Si rivela, invece, fondata la seconda censura.

Sez. U, Sentenza n. 6312 del 19/03/2014, ha statuito che, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, in caso di ritardo della P.A. nel pagamento delle somme riconosciute in forza di decreto di condanna "Pinto" definitivo, pronunciato ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, l'interessato, ove il versamento delle somme spettanti non sia intervenuto entro il termine dilatorio di mesi sei (secondo quanto indicato dalla Corte EDU, sentenza 29 marzo 2006, Cocchiarella contro Italia) e giorni cinque (in relazione al disposto di cui all'art. 133 c.p.c., comma 2) dalla data in cui il provvedimento è divenuto esecutivo, ha diritto - sia che abbia esperito azione esecutiva per il conseguimento delle somme a lui spettanti, sia che si sia limitato ad attendere l'adempimento spontaneo della P.A. - ad un ulteriore indennizzo commisurato al ritardo nel soddisfacimento della sua pretesa eccedente al suddetto termine, nonchè, ove intrapresa, all'intervenuta promozione dell'azione esecutiva, che, tuttavia, può essere fatto valere esclusivamente con ricorso diretto alla CEDU (in relazione all'art. 41 della Convenzione EDU) e non con le forme e i termini della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, la cui portata non si estende alla tutela del diritto all'esecuzione delle decisioni interne esecutive.

Successivamente, Sez. U, Sentenza n. 9142 del 06/05/2016 (conf. Sez. 6-2, Sentenza n. 229 del 09/01/2017), ha chiarito che, ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata, il procedimento di cognizione e quello di esecuzione devono essere considerati unitariamente o separatamente in base alla condotta di parte, allo scopo di preservare la certezza delle situazioni giuridiche e di evitarne l'esercizio abusivo. Pertanto, ove si sia attivata per l'esecuzione nel termine di sei mesi dalla definizione del Procedimento di cognizione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4, la parte può esigere la valutazione unitaria dei procedimenti, finalisticamente considerati come unicum, mentre, ove abbia lasciato spirare quel termine, essa non può più far valere l'irragionevole durata del procedimento di cognizione, essendovi soluzione di continuità rispetto al successivo procedimento di esecuzione.

In particolare, nell'ultima pronuncia menzionata viene in modo in equivoco affermato che: "A seconda della condotta delle parti, il procedimento presupposto può essere considerato unitariamente o separabile in fasi: se la parte lascia decorrere un termine rilevante - che va commisurato in quello di sei mesi, previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 - dal momento oltre il quale un procedimento diviene irrevocabile per il diritto interno, la stessa non può poi far valere la ingiustificata durata (anche) di quel procedimento; se invece detta parte si attiva prima dello spirare di quel termine, al fine di procedere all'esecuzione, allora non si forma la sopra indicata soluzione di continuità nel procedimento finalisticamente considerato come un unicum e dunque può procedersi alla valutazione unitaria dello stesso ai fini della delibazione della sua complessiva ingiustificata durata (per un'applicazione di tale approccio interpretativo, sia pure nella prospettiva di un rimedio straordinario di impugnazione, quale la revocazione nell'ambito del giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei Conti, vedi Cass., Sez. 6-2 n. 25179/2015): in tale ipotesi dunque deve ritenersi che riprenda vigore la decadenza prevista dall'art. 4 della legge, con la conseguenza della perdita del diritto di far valere l'eventuale durata non ragionevole del procedimento di cognizione".

Nel caso di specie, la pubblicazione del decreto della corte appello risale al 13.2.2013, la notifica del titolo esecutivo al 26.4.2013, quella dell'atto di precetto al 4.3.2014, laddove l'ordinanza di assegnazione è stata adottata dal g.e. in data 16.3.2015 - ed è, quindi, passata in giudicato il 6.4.2015 ed il deposito del ricorso per equa riparazione è avvenuto il 24.9.2015.

Essendo stato il giudizio presupposto instaurato il 6.6.2007, trova applicazione, in assenza di prova di notifica, il termine lungo di un anno e 45 giorni (ex art. 327 c.p.c., nella precedente formulazione, applicabile ratione temporis) dalla pubblicazione del decreto, con la conseguenza che lo stesso (in mancanza di ricorso per cassazione) è divenuto irrevocabile in data 30.3.2014.

Al fine di poter invocare il principio di "unicità" tra fase cognitiva e fase esecutiva, nel termine semestrale di decadenza, decorrente dalla irrevocabilità del decreto di liquidazione dell'indennizzo, deve essere notificato l'atto di pignoramento.

Orbene, pur non essendo stato dedotto che quest'ultimo incombente sia stato assolto entro il 30.9.2014, deve presumersi, ai sensi dell'art. 481 c.p.c., comma 1, che l'esecuzione sia iniziata entro il 2.6.2014.

Alla stregua dei rilievi che precedono, da un lato, non vi è stata soluzione di continuità (vale a dire, oltre il termine semestrale consentito) tra il giudizio di cognizione e la procedura esecutiva resasi necessaria e, dall'altro lato, non è decorso il termine di sei mesi tra la definizione di quest'ultima (avvenuta con il passaggio in giudicato dell'ordinanza di assegnazione) ed il deposito del ricorso per equa riparazione.

2. In definitiva, il ricorso è meritevole di accoglimento.

Ne consegue la cassazione del decreto impugnato, con rinvio della causa, anche ai fini della pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Perugia.

pqm

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche ai fini della pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Perugia.